

Professionalità

MODULO

1

MODULO

2

MODULO

3

MODULO

4

Colophon

Editore	Commissione per le questioni professionali dell'Associazione Svizzera degli Attuari (ASA) Mythenquai 50/60, 8022 Zurigo
Autori	Sabine Betz, Benedetto Conti, Eckhard Mihr, Morgan Schaeffer, Thomas Fink, Kurt Roth

© Associazione Svizzera degli Attuari (ASA) 2010
8° edizione (rivista), marzo 2024

INTRODUZIONE

L'ambito d'attività degli attuari e delle attuarie riguarda sia rischi assicurativi che finanziari. Le operazioni svolte nei settori assicurativo e finanziario sono, per loro natura, caratterizzate da elementi di casualità e incertezza (frequenza dei sinistri, entità dei danni, tassi d'interesse, rendimenti azionari e obbligazionari, ecc.). Gli attuari e le attuarie rendono tali rischi misurabili. A tal fine, sono necessarie conoscenze approfondite nei campi della stocastica (teoria della probabilità, statistica matematica, teoria matematica della finanza, ecc.). Le principali aree di competenza includono la determinazione dei prezzi (pricing), la valutazione delle riserve tecniche (reserving), la rendicontazione (reporting), la gestione delle attività e passività (asset-liability management) e la gestione dei rischi (risk management).

Gli attuari e le attuarie sviluppano modelli matematici volti alla descrizione dei rischi, curano l'elaborazione di basi statistiche adeguate, calcolano i premi e sviluppano prodotti assicurativi. Sono inoltre responsabili della determinazione e costituzione delle riserve tecniche appropriate, della gestione delle attività e passività, della vigilanza sulla solvibilità, della valutazione del capitale di rischio necessario per garantire un determinato livello di sicurezza, nonché della strutturazione di programmi di riassicurazione e del collocamento in borsa dei rischi assicurativi (cartolarizzazione) e altre attività.

Con l'esercizio della loro attività, gli attuari/le attuarie assumono una significativa responsabilità sociale, poiché i modelli da essi impiegati producono effetti su ampie fasce della popolazione. A causa della complessità delle compagini, non è sempre semplice comunicare in modo comprensibile i risultati e le motivazioni sottostanti. È pertanto di fondamentale importanza che la professione goda della fiducia del pubblico. Tale fiducia deve essere conquistata e mantenuta nel tempo.

La formazione «Professionalità» intende illustrare cosa si intende per professionalità e fornire le norme che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività professionale. La presente formazione si articola in quattro moduli.

INDICE

MODULO 1	8
Obiettivi di apprendimento	8
1. Professionalità	9
Conoscenza e competenze – Knowledge and expertise	9
Valori e condotta professionale	9
Dovere di responsabilità professionale	9
2. Organizzazioni professionali	10
International Actuarial Association (IAA)	10
The Actuarial Association of Europe (AAE)	11
Associazione Svizzera degli Attuari (ASA)	12
Adesione (art. 3 dello Statuto)	13
3. Formazione professionale continua/ Continuing Professional Development (CPD)	14
Campo di applicazione	14
Formazione professionale continua (FPC)	14
Esempi di misure di formazione professionale continua	14
Informazioni sui punti di formazione professionale continua	15
Ruolo dell'Amministrazione ASA	15
Mancato adempimento dell'obbligo di formazione continua	15
Adempimento dell'obbligo di formazione continua	15
4. Procedimento disciplinare	16
Compiti della Commissione di etica professionale	16
Svolgimento del procedimento disciplinare	16
Svolgimento del procedimento di ricorso	17
Regolamento interno	17
MODULO 2	19
Obiettivi di apprendimento	19
1. Whistleblowing e diritto del lavoro	20
Whistleblowing improprio basato su disposizioni specifiche del settore	20
Nota 1: whistleblowing di vigilanza	21
Nota 2: tutela del lavoratore ai sensi degli articoli 319 e seguenti CO (disposizioni del Diritto delle obbligazioni svizzero sul contratto di lavoro)	21
2. Comunicazione e presentazione	22
Letteratura specialistica, corsi ed esperienza pratica	22
Comunicazione	22
Presentazione	23
3. Il ruolo dell'attuario/ attuaria nella sfera pubblica	24
Possibili ruoli nella sfera pubblica	24
Nota	24
4. LPP e OPP 2	25
Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)	25
Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP)	25
5. Direttive della Commissione federale di alta vigilanza della previdenza professionale e Linee guida professionali della Camera svizzera degli esperti di casse pensioni	27

MODULO 3	30
Obiettivi di apprendimento	30
1. Scopo e finalità delle direttive	31
2. Condotta: norme deontologiche per gli attuari	33
Basi giuridiche	33
Principi generali relativi allo svolgimento dell'attività professionale	33
Responsabilità personale, competenza professionale e formazione professionale continua	33
Condotta nei confronti del committente o del datore di lavoro	34
Condotta in caso di conflitti di interesse	34
Remunerazione	34
Attività come perito in materia di previdenza professionale	34
Procedimento disciplinare	34
3. La «Direttiva sulle prassi attuariali» dell'ASA	35
Approvazione	35
Differenza rispetto alle norme deontologiche	35
Contenuto della «Direttiva sulle prassi attuariali»	35
4. Normative e direttive internazionali	38
MODULO 4	42
Obiettivi di apprendimento	42
1. Significato delle disposizioni attuariali	43
Legge	43
Ordinanza	43
Direttiva	43
Circolare	43
Istruzione	43
Statuto	43
Norma deontologica	43
Linea guida	43
Raccomandazione	44
Parere	44
2. Tipologie di disposizioni attuariali	45
Panoramica	45
Legislazione e vigilanza – Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA)	45
Disposizioni da parte di associazioni attuariali	49
Altri uffici ferali e organizzazioni	50
3. Esempi di importanti disposizioni attuariali per tematica	51
Disposizioni attuariali per il Test svizzero di solvibilità (SST)	51
Disposizioni attuariali per l'attuario/ attuaria responsabile	52
Disposizioni attuariali relative alle riserve tecniche nelle assicurazioni del ramo danni	54
Disposizioni attuariali per l'attuario/attuaria nelle assicurazioni del ramo vita	54
Disposizioni attuariali per l'attuario/attuaria nelle assicurazioni del ramo malattia	55
Disposizioni attuariali per l'attuario/attuaria nelle assicurazioni contro gli infortuni	56
Disposizioni attuariali per l'attuario/attuaria nelle riassicurazioni	57
4. Altri ambiti importanti con disposizioni attuariali separate	58

**NOZIONI
FONDAMENTALI**

MODULO

1

MODULO

2

MODULO

3

MODULO

4

MODULO 1

Obiettivi di apprendimento

L'obiettivo del modulo «Nozioni fondamentali» è fornire una comprensione del concetto di «professionalità» secondo la visione dell'IAA e presentare le principali associazioni professionali rilevanti in Svizzera. L'attuario/attuarista ASA deve essere consapevole del proprio obbligo di formazione professionale continua e conoscere il funzionamento del procedimento disciplinare.

Qual è la definizione di «professionalità» secondo l'IAA e quali implicazioni essa comporta per l'Associazione Svizzera degli Attuari (ASA)?

Quali organizzazioni professionali si occupano della professione attuariale e della rappresentanza degli interessi degli attuari e delle attuarie?

In che modo è strutturato il programma di formazione continua?

Come si svolge un procedimento disciplinare?

1. Professionalità

L'IAA ha redatto un documento¹ in cui il tema della «professionalità» viene suddiviso in tre aree, ciascuna delle quali è descritta in modo dettagliato. Le associazioni professionali che sono membri dell'IAA con lo status di «full member association» hanno l'obbligo di recepire e applicare, a livello nazionale, i principi in esso contenuti. L'attuazione avviene mediante l'adozione di regolamenti e misure organizzative specifici.

Conoscenza e competenze – Knowledge and expertise

In quest'area, la definizione di professionali dell'IAA riguarda il principio secondo cui: un attuario/un'attuaria deve fornire prestazioni professionali solo se in possesso delle competenze necessarie, vale a dire delle conoscenze tecniche richieste e di un'adeguata esperienza professionale specifica.

Valori e condotta professionale

L'attuario/l'attuaria agisce con onestà, integrità e competenza professionale. Opera in tal modo per rispondere alle aspettative del pubblico nei confronti della professione e per preservare la reputazione della stessa.

Dovere di responsabilità professionale

L'attuario/l'attuaria è soggetto/a a un obbligo di rendicontazione nei confronti di un'associazione professionale o di un organismo di vigilanza equivalente.

¹ https://www.actuaries.org/ABOUT/Documents/PG1_Principles_Professionalism.pdf

2. Organizzazioni professionali

Associazioni quali l'International Actuarial Association (IAA), l'Actuarial Association of Europe (AAE) e l'Associazione Svizzera degli Attuari (ASA) rivestono il ruolo di organizzazioni professionali o di categoria. Tutte e tre offrono un'ampia gamma di attività e i rispettivi ambiti di competenza si integrano in modo complementare. L'IAA e l'AAE sono concepite come organizzazioni di controllo che raggruppano organizzazioni nazionali o locali, mentre l'ASA è un'organizzazione nazionale i cui membri sono persone fisiche e giuridiche.

International Actuarial Association (IAA)

www.actuaries.org

L'attuale International Actuarial Association (IAA), fondata nel 1998, è un'associazione mondiale, senza scopo di lucro, apolitica e non governativa di associazioni attuariali, e funge da collegamento tra gli attuari/le attuarie e le rispettive organizzazioni professionali. Essa opera in stretta collaborazione con associazioni quali l'International Association of Insurance Supervisors (IAIS) e l'International Accounting Standard Board (IASB).

Visione² dell'IAA

La professione attuariale è riconosciuta a livello mondiale come la principale esperta nella gestione del rischio e della sicurezza finanziaria, contribuendo al benessere della società.

Missione dell'IAA

In qualità di organizzazione mondiale delle associazioni attuariali, l'IAA ha il compito di

- informare e influenzare i gruppi di interesse globali;
- preservare la reputazione della professione attuariale; e
- promuovere lo sviluppo delle competenze della professione attuariale.

Le organizzazioni membri sono chiamate a partecipare attivamente al perseguimento di tale missione.

Valori dell'IAA

L'IAA si impegna a mantenere integrità, responsabilità, trasparenza e obiettività nei rapporti con le associazioni membro, con le parti interessate e con il pubblico.

L'IAA ha sei sezioni

AFIR/ERM (Financial Risks and ERM), ASTIN (Non-Life Insurance), IAAHS (Health), IAALS (Life Insurance), IACA (Consulting) e PBSS (Pension Benefits and Social Security).

A oggi l'IAA è suddivisa in 13 diversi comitati (tra cui standard attuariali, consulenza e assistenza, audit e finanza, formazione, membership, contabilità assicurativa, regolamentazione assicurativa, pianificazione strategica), che si riuniscono due volte l'anno.

² <https://www.actuaries.org/IAA/Documents/ABOUT/Governance/IAAstrategicVisionMissionValuesandObjectives.pdf>

Obiettivi strategici**Impatto:** relazioni sovranazionali

Costruire relazioni con le principali istituzioni sovranazionali e fornire competenze attuariali su argomenti rilevanti nei forum globali.

Garanzia: promozione della professione

Sostenere lo sviluppo della professione attuariale a livello mondiale e promuovere standard di formazione e professionali adeguati attraverso le associazioni membro.

Progresso: sviluppo delle competenze

Promuovere l'avanzamento delle conoscenze scientifiche e delle capacità professionali nel campo attuariale.

The Actuarial Association of Europe (AAE)

www.actuary.eu

Fondata nel 1978 con il nome di Groupe Consultatif Actuariel Européen, l'Actuarial Association of Europe (AAE) è stata istituita per rappresentare le associazioni attuariali in Europa. Il suo scopo è quello di fornire consulenza tecnica e pareri alle diverse istituzioni dell'Unione europea, in particolare alla Commissione europea, al Consiglio dell'Unione europea, al Parlamento europeo, all'EIOPA e ai vari comitati competenti in materia di legislazione europea. L'AAE ha attualmente 37 associazioni membro in 35 Paesi, che rappresentano più di 20 000 attuari.

Obiettivi («Vision Statement»)

L'AAE mira a far sì che la professione attuariale in Europa assuma un ruolo di primo piano nella consulenza relativa ai servizi finanziari, alla gestione dei rischi e al finanziamento della sicurezza sociale contribuendo in tal modo al benessere della società. L'AAE intende essere riconosciuta dalle istituzioni europee per il suo contributo di valore come principale organismo di consulenza in materia attuariale.

Missione dell'AAE («Mission Statement»)

L'AAE intende rafforzare il proprio ruolo nell'ambito della professione attuariale europea, operando come consulente e interlocutrice indipendente, professionale e autorevole presso le istituzioni europee e gli stakeholder, in tutte le questioni di rilevanza attuariale. In tale veste, essa si impegna a essere ampiamente riconosciuta e rispettata, ponendosi al servizio dell'interesse pubblico.

L'AAE è organizzata in vari comitati, che si riuniscono regolarmente per discutere delle tematiche di propria competenza:

- formazione
- assicurazioni
- rischi di investimento e finanziari
- pensioni
- standard, libertà e professionalità

Obiettivi strategici³

Obiettivo strategico 1: rafforzamento delle relazioni con le istituzioni europee

Stabilire e mantenere relazioni con le principali istituzioni europee in modo che l'AAE possa fornire loro una consulenza professionale di alta qualità al fine di migliorare la solidità delle decisioni da una prospettiva attuariale; Rafforzare le relazioni esistenti con la Commissione europea, l'EIOPA, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'UE;

Mantenere i contatti con altre organizzazioni europee, tra cui associazioni industriali ed enti di tutela dei consumatori.

Obiettivo strategico 2: promozione della professionalità

Promuovere standard uniformi di formazione e professionalità per gli attuari in Europa;

Definire requisiti minimi di formazione degli attuari/delle attuarie da applicare da parte delle associazioni membro;

Mantenere un accordo di reciproco riconoscimento in linea con la direttiva UE sul riconoscimento delle qualifiche professionali;

Sostenere lo sviluppo e il riconoscimento delle singole associazioni membro; contribuire a garantire che le attività attuariali regolamentate siano svolte da persone adeguatamente qualificate per l'esercizio di tali attività, in conformità agli standard attuariali professionali e tecnici.

Obiettivo strategico 3: promozione di una comunità attuariale europea Favorire la creazione di una comunità attuariale europea tra le associazioni membro dell'AAE, i loro membri e l'AAE stessa;

Promuovere lo scambio di informazioni e idee;

Facilitare la creazione di una rete tra attuari, in particolare in altri settori;

Sensibilizzare maggiormente le associazioni membro e i rispettivi membri sull'attività svolta dall'AAE;

Facilitare il reciproco sostegno tra le associazioni membro.

Associazione Svizzera degli Attuari (ASA)

www.actuaries.ch

Fondata nel 1907, l'Associazione Svizzera degli Attuari (ASA) è un'organizzazione senza scopo di lucro, apolitica e non governativa che riunisce gli attuari e le attuarie della Svizzera. In qualità di collegamento tra attuari/attuarie e le autorità, l'ASA definisce la formazione professionale e stabilisce norme deontologiche, direttive e raccomandazioni per l'esercizio della professione.

Il Consiglio di amministrazione dell'Associazione Svizzera degli Attuari (ASA) è strutturato in quattro settori, ciascuno dei quali coordina diverse commissioni e vari gruppi di lavoro.

Settore presidenziale: Commissione di etica professionale ASA, Commissione di etica professionale PVE, Commissione editoriale Settore relazioni pubbliche e pareri tecnici: Commissione per le questioni professionali, Commissione per le questioni del 1° e 2° pilastro, Commissione mista, Commissione per la rendicontazione

Settore formazione/scienza: Commissione per la formazione, Commissione d'esame per periti in materia di previdenza professionale (PVE), Commissione d'esame per attuario ASA, Commissione CERA, Commissione per la formazione continua, Commissione per fondi di promozione della scienza attuariale, Commissione syllabus ASA, Commissione syllabus PVE

Settore contatti internazionali: Membro dell'International Actuarial Association (IAA), rappresentanza presso l'Actuarial Association of Europe (AAE), European Actuarial Journal (EAJ)

³ <https://actuary.eu/about-the-aae/strategic-plan/>

Scopo e attività (art. 2, cpv. 1 dello Statuto dell'ASA)

L'Associazione ha lo scopo di tutelare il prestigio, i diritti e gli interessi della professione attuariale, in Svizzera e all'estero, e di difendere l'indipendenza degli attuari.

Essa definisce standard professionali e adotta norme deontologiche, regolamenti, direttive e istruzioni, che fissano i principi per il corretto esercizio della professione attuariale.

Attraverso un sistema di formazione rigoroso e la formazione continua obbligatoria, l'Associazione garantisce un elevato livello di qualificazione dei propri membri.

L'ASA promuove l'applicazione dei più recenti sviluppi scientifici nei campi della matematica assicurativa e finanziaria nonché dell'Enterprise Risk Management (gestione dei rischi d'impresa).

- 1) L'Associazione intrattiene rapporti con università, autorità di vigilanza e associazioni professionali nazionali ed estere. Le adesioni all'Association Actuarielle Européenne (AAE), all'International Actuarial Association (IAA) e alla CERA Global Association (CGA) ne sono espressione diretta.
- 2) L'Associazione partecipa alle discussioni e decisioni politiche ed economiche in cui intervengono considerazioni di natura attuariale, con l'obiettivo di assicurare che tali aspetti ricevano la dovuta attenzione.
- 3) L'Associazione organizza gli esami professionali superiori per i periti in materia di previdenza professionale.

Principali attività dell'ASA

- Esecuzione della formazione per attuario/attuarie e della rispettiva prova d'esame
- Presentazione di pareri nelle consultazioni del governo federale, in particolare nel settore delle «assicurazioni sociali»
- Partecipazione attiva dell'ASA al Consiglio di amministrazione e ai gruppi di lavoro dell'IAA e dell'AAE
- Rappresentanza degli interessi degli attuari/delle attuarie presso le compagnie di assicurazione
- Attività finalizzate alla tutela del titolo professionale degli attuari/delle attuarie

Adesione (art. 3 dello Statuto)

L'Associazione è composta da membri ordinari, societari, onorari e corrispondenti.

3. Formazione professionale continua/ Continuing Professional Development (CPD)

Con lo sviluppo di un programma e di linee guida relative alla formazione professionale continua (Continuing Professional Development CPD), l'Associazione Svizzera degli Attuari (ASA) ottempera alle raccomandazioni dell'International Actuarial Association (IAA). Sono riconosciuti sia eventi organizzati dall'ASA, sia eventi promossi da altre associazioni attuariali europee, oltre ad attività formative interne (in parte).

Campo di applicazione

Le disposizioni sono vincolanti per: i membri della sezione Attuari ASA

Formazione professionale continua (FPC)

L'obiettivo generale del programma di FPC è quello di garantire e accrescere la qualità e la reputazione della professione attuariale nel settore finanziario svizzero ed estero. Inoltre, il programma di FPC offre la possibilità di coinvolgere maggiormente i membri dell'Associazione Svizzera degli Attuari (ASA) nelle attività dell'organizzazione. Con un programma di FPC obbligatorio, l'Associazione Svizzera degli Attuari (ASA) potrà ottenere maggiori risorse attive per le commissioni ASA esistenti e un maggior numero di partecipanti agli eventi organizzati.

Dal 1° gennaio 2012, la FPC è obbligatoria per tutti i membri della sezione Attuari ASA. Altre associazioni attuariali europee hanno già introdotto tale programma o sono in procinto a introdurlo.

L'attuario/attuarista ASA deve fornire prova del rispetto degli obblighi di formazione professionale continua. L'Associazione Svizzera degli Attuari (ASA) offre un supporto basato su Internet a tal fine.

www.actuaries.ch

Esempi di misure di formazione professionale continua

Si distinguono due categorie:

- materie tecniche (con conseguenti punti tecnici)
- professionalità, competenze aziendali e manageriali (ciò non comporta punti tecnici)

Tra le attività rientrano, ad esempio:

- partecipazione a seminari, lezioni, corsi specialistici (anche interni)
- erogazione di lezioni su questioni tecniche e professionalità, a condizione che le tematiche siano nuove per il relatore
- formazione di colleghi e colleghe nell'ambito di programmi di formazione attuariale o formazione professionale continua
- monitoraggio degli audit attuariali (anche nell'ambito di altre associazioni attuariali nazionali e internazionali riconosciute dall'AAE o dall'IAA)
- redazione di pubblicazioni su riviste scientifiche con revisione (compresi brevetti, articoli scientifici)
- partecipazione in comitati (incluse altre associazioni attuariali nazionali e internazionali)
- formazioni per l'acquisizione di un diploma superiore
- autoapprendimento di argomenti tecnici

Informazioni sui punti di formazione professionale continua

- Per ogni lezione di formazione continua della durata di 45-50 minuti, viene accreditato 1 punto FPC.
- Il membro ASA deve ottenere 20 punti FPC per anno di calendario, di cui 10 punti FPC tecnici.
- Se al 31/12, il saldo complessivo è superiore a 20 punti, la parte eccedente viene automaticamente trasferita all'anno di calendario successivo come credito. È possibile trasferire al massimo 20 punti.

Ruolo dell'Amministrazione ASA

- In caso di partecipazione a un evento ASA, l'Amministrazione ASA accredita i punti automaticamente, a condizione che l'attuario ASA/l'attuarista ASA abbia confermato la propria partecipazione firmando l'elenco delle presenze.
- I punti per altri corsi di formazione continua o altre attività vengono accreditati dall'Amministrazione dietro presentazione di un'apposita attestazione. Per tale scopo, è necessario contattare l'Amministrazione ASA tramite e-mail.
- L'Amministrazione gestisce il conto di formazione continua in modalità elettronica ed è possibile consultarlo sul sito web dell'ASA. Login: Nome.Cognome, quindi richiedere la password (valido per gli attuari ASA che, al momento dell'adesione, hanno comunicato il proprio indirizzo e-mail all'Amministrazione ASA).

Mancato adempimento dell'obbligo di formazione continua

- Un saldo negativo al 31/12 comporta l'invio di un avviso all'inizio dell'anno successivo e viene considerato come mancato adempimento dell'obbligo di formazione continua.
- Dopo tre anni consecutivi di mancato adempimento, oppure nel caso in cui il saldo risulti inferiore a meno 40, la Commissione per la formazione professionale continua può proporre al Consiglio di amministrazione ASA l'esclusione dalla Sezione Attuari ASA.
- La riammissione è possibile se, entro un anno di calendario, sono stati ottenuti 60 punti FPC.
- Gli attuari ASA in pensione possono richiedere l'esonero dall'obbligo di formazione professionale continua.

Adempimento dell'obbligo di formazione continua

- I nomi degli attuari ASA che hanno adempiuto all'obbligo di formazione continua sono pubblicati in un elenco disponibile sul sito web dell'ASA, accessibile a tutti i visitatori (nell'area pubblica).

4. Procedimento disciplinare

Le violazioni dei principi delle disposizioni attuariali, delle regole e delle norme di condotta professionale sono soggette a procedimento disciplinare. A tal fine, sono istituite due commissioni disciplinari:

- la Commissione di etica professionale «Sezione Attuari ASA» (Commissione di etica professionale ASA)
- la Commissione di etica professionale «Esperti di casse pensioni» (Commissione di etica professionale CSEP)

Compiti della Commissione di etica professionale

La **Commissione di etica professionale ASA** agisce in qualità di organo disciplinare e di vigilanza. Vigila sulle violazioni delle norme deontologiche, del codice di condotta professionale e delle direttive applicabili agli attuari ASA (art. 2.1 del Regolamento delle Commissioni di etica professionale).

Il **Comitato di etica professionale CSEP** agisce in qualità di organo disciplinare e di vigilanza. Vigila sulle violazioni da parte dei membri dell'ASA e/o dei membri della Camera svizzera degli esperti in casse pensioni (CSEP) delle norme deontologiche, del codice di condotta professionale e delle direttive per i periti in materia di previdenza professionale (art. 2.2 del Regolamento delle Commissioni di etica professionale).

Misure disciplinari

Qualora la Commissione di etica professionale accerti che vi è stata una violazione delle norme deontologiche, propone al Consiglio di amministrazione dell'ASA, o della CSEP, l'applicazione di una delle seguenti misure disciplinari:

- richiamo;
- rimozione da una funzione nell'ASA o nella CSEP;
- ammonizione con minaccia di espulsione;

In tal caso vengono informati il datore di lavoro e le associazioni attuariali con un legittimo interesse

- esclusione dall'ASA e/o dalla CSEP;

In tal caso, vengono informati il datore di lavoro, i membri dell'associazione, le associazioni attuariali interessate nonché l'autorità di vigilanza competente.

Svolgimento del procedimento disciplinare

- Notifica scritta all'Amministrazione ASA, che decide quale Commissione di etica professionale sia competente per la trattazione del caso.
- La Commissione di etica professionale stabilisce se sono soddisfatti i requisiti formali per l'avvio del procedimento disciplinare.
- Il procedimento si svolge per iscritto e dovrebbe, per quanto possibile, essere concluso entro nove mesi.
- Il membro segnalato è invitato a presentare una dichiarazione scritta o a essere convocato dalla Commissione di etica professionale.
- La Commissione di etica professionale formula una decisione scritta, contenente almeno i seguenti elementi:
 - motivazione dell'apertura del procedimento disciplinare;
 - descrizione delle indagini svolte;
 - esposizione dei risultati dell'indagine;

- valutazione finale e definizione dell'eventuale misura disciplinare, con relativa motivazione;
- indicazione della possibilità di ricorso («Informazioni sui mezzi di ricorso»);
- decorso il termine di ricorso senza alcuna azione da parte del membro segnalato, il Consiglio di amministrazione dell'ASA o della CSEP adotta la decisione definitiva e ne dispone l'esecuzione. In caso contrario, sarà avviato il procedimento di ricorso.

Svolgimento del procedimento di ricorso

- La richiesta di ricorso deve essere presentata all'Amministrazione ASA entro 30 giorni dal ricevimento della decisione della Commissione di etica professionale.
- Il Consiglio di amministrazione dell'ASA o della CSEP (nel caso in cui la decisione provenga dalla Commissione di etica professionale della CSEP) valuta se il ricorso è fondato e se pertanto il caso debba essere riesaminato.

In caso affermativo:

- il caso viene trasmesso alla Commissione per i ricorsi ASA per la gestione.
- Questa Commissione è composta da tre membri del Consiglio di amministrazione ASA;
- il procedimento si svolge di norma per iscritto;
- se possibile, il procedimento deve essere concluso entro tre mesi;
- sia il membro segnalato sia la parte che effettua la segnalazione vengono auditi.
- Successivamente la Commissione di etica professionale formula una decisione per iscritto, contenente almeno:
 - l'esito dell'audizione;
 - l'accoglimento o il rigetto del ricorso, con relativa motivazione.
- La decisione viene trasmessa al membro segnalato, alla parte che effettua la segnalazione e alla Commissione di etica professionale.

In caso di ulteriore ricorso, la decisione definitiva spetta al Consiglio di amministrazione dell'ASA.

Il membro può, contro la misura disciplinare disposta, ricorrere a mezzi d'impugnazione ordinari (ad es. azione civile) dinanzi alle autorità giudiziarie competenti.

Regolamento interno

Ciascuna Commissione di etica professionale definisce i requisiti formali e le modalità procedurali per la conduzione di un procedimento disciplinare nell'ambito di un regolamento interno (cfr. art. 3.1 del Regolamento delle Commissioni di etica professionale).

SITUAZIONI PROFESSIONALI

MODULO 1

MODULO 2

MODULO 3

MODULO 4

MODULO 2

Obiettivi di apprendimento

Gli obiettivi del modulo «Situazioni professionali» sono quelli di affrontare e analizzare particolari situazioni che possono presentarsi nella pratica professionale.

All'attuario ASA/attuaria ASA deve essere fornita una panoramica approfondita delle disposizioni più rilevanti nel campo della previdenza professionale, applicabili ai periti autorizzati in materia di previdenza professionale.

Cosa si intende per whistleblowing? Quali questioni si pongono per un attuario ASA nel caso in cui debba trasmettere informazioni sensibili a terzi? Quali aspetti devono essere considerati dal punto di vista del diritto del lavoro?

Quali sono gli aspetti fondamentali della comunicazione e della presentazione?

Qual è il ruolo dell'attuario/attuaria nella sfera pubblica?

Quali disposizioni specifiche deve osservare l'attuario/attuaria nell'esercizio della propria attività nel campo della previdenza professionale?

1. Whistleblowing e diritto del lavoro

Il classico e «autentico» whistleblowing consiste nella trasmissione non autorizzata di informazioni a terzi (nella maggior parte dei casi ai media) riguardanti irregolarità, carenze o altri problemi all'interno dell'organizzazione del datore di lavoro. Tale trasmissione di informazioni è, nel caso concreto, considerata una violazione delle disposizioni di diritto del lavoro oppure un comportamento contrario agli interessi del datore di lavoro.

Whistleblowing improprio basato su disposizioni specifiche del settore

Esistono disposizioni specifiche che impongono all'attuario/attuaria, oppure al/la perito in materia di previdenza professionale, di informare soggetti terzi esterni (di regola: l'autorità di vigilanza competente) in situazioni chiaramente definite. Tale comportamento può essere qualificato come whistleblowing improprio. A tal proposito, si distinguono due tipologie di whistleblowing improprio:

Whistleblowing di vigilanza

Sussiste un obbligo legale o professionale di informare l'autorità competente quando l'attuario/attuaria riscontra una violazione delle disposizioni di legge. In Svizzera, tale forma di whistleblowing di vigilanza esiste unicamente nel settore della previdenza professionale (cfr. nota 1).

Segnalazione professionale disciplinare

Talune associazioni attuariali impongono ai propri attuari e alle proprie attuarie, l'obbligo di segnalare violazioni delle linee guida professionali o delle norme deontologiche dell'associazione. A differenza di molti altri Paesi, in Svizzera l'attuario/attuaria responsabile ha solo un obbligo di informazione verso la direzione dell'ente. Non esiste, invece, alcun obbligo più esteso previsto nelle norme deontologiche svizzere.

Poiché non sempre è chiaro se la situazione concreta giustifichi un whistleblowing (di vigilanza) (nel settore della previdenza professionale), l'attuario/attuaria può facilmente trovarsi in conflitto di coscienza tra il dovere professionale e la lealtà nei confronti del committente (ossia l'istituto di previdenza). Chi è lavoratore/lavoratrice dipendente dovrebbe, se possibile, coordinarsi internamente prima di effettuare una segnalazione di questo tipo. Il datore di lavoro può esprimere il proprio disappunto attraverso un richiamo, un trasferimento di servizio o, in casi estremi, la risoluzione del rapporto di lavoro, eventualmente anche con effetto immediato. In alcuni Paesi è prevista un'immunità condizionata del lavoratore dipendente nei confronti di azioni civili.

Se il superiore (ossia il datore di lavoro) o il committente ostacola in modo inappropriato l'attuario/attuaria nell'adempimento dei propri obblighi di informazione e comunicazione, l'autorità di vigilanza competente (ad es. FINMA o CAV PP) può adottare misure nei confronti del datore di lavoro o del committente, quali ammonimenti, intensificazione della vigilanza o revoca dell'autorizzazione.

Nota 1: whistleblowing di vigilanza

Il diritto svizzero della previdenza professionale prevede che in determinati casi il perito in materia di previdenza professionale debba informare l'autorità di vigilanza (cfr. sezioni «OPP 2 art. 41 – Rapporti con l'autorità di vigilanza» e «OPP 2 art. 41a – Compiti particolari in caso di copertura insufficiente di un istituto di previdenza» del Capitolo 3).

Nota 2: tutela del lavoratore ai sensi degli articoli 319 e seguenti CO (disposizioni del Diritto delle obbligazioni svizzero sul contratto di lavoro)

- Il datore di lavoro può, in linea di principio, risolvere un rapporto di lavoro di diritto privato in qualsiasi momento, anche senza un motivo particolare. Deve tuttavia rispettare il periodo di preavviso, stabilito nel contratto di lavoro oppure, in mancanza di indicazioni, determinato secondo l'art. 335c CO. Mediante una dispensa dal lavoro, il datore di lavoro può ottenere che il lavoratore cessi immediatamente la propria attività (in modo analogo a un licenziamento immediato), continuando tuttavia a corrispondere il salario fino al termine del periodo di preavviso. Il datore di lavoro deve inoltre rispettare diverse disposizioni di tutela del lavoratore, come ad esempio i periodi stabili (art. 336c CO: incapacità al lavoro, maternità, ecc.). Per un dipendente anziano e di lunga data, il datore di lavoro dovrebbe evitare, per quanto possibile, il licenziamento, preferendo – ove le condizioni previdenziali lo consentano – una pensione anticipata. Un analogo principio di cautela si applica ai dipendenti con particolari obblighi familiari di assistenza (ad esempio per motivi di malattia, invalidità, handicap congeniti o disoccupazione del partner).
- Solo in caso di risoluzione immediata è necessario una «causa grave», come previsto dall'art. 337 CO. In assenza di tale causa, la risoluzione immediata è considerata abusiva. Tuttavia, anche una risoluzione immediata abusiva rimane valida (se impugnata con successo), salvo che sussista un divieto di licenziamento ai sensi dell'art. 336c CO (ad esempio per motivi di salute, come indicato sopra). In caso di risoluzione immediata ingiustificata, il lavoratore può presentare ricorso al tribunale competente e chiedere un'indennità. Il giudice può fissarla fino a un massimo di sei mensilità di salario (art. 336a cpv. 2 CO). Il diritto a eventuali bonus non ancora esigibili viene perso (salvo che il contratto di lavoro contenga una disposizione contraria).

Nelle controversie di diritto del lavoro con un valore di causa fino a CHF 30 000, non possono essere addebitati al lavoratore né i costi processuali né un'indennità per le spese legali del datore di lavoro, anche se il lavoratore soccombe in tutto o in parte. Tali controversie sono di norma trattate dinanzi al Tribunale distrettuale o alla pretura (o, ove esistente, al Tribunale del lavoro). È comunque consigliabile che il lavoratore si rivolga preventivamente al giudice di pace, per tentare una conciliazione attraverso il dialogo.

2. Comunicazione e presentazione

Letteratura specialistica, corsi ed esperienza pratica

Sul tema della comunicazione esistono centinaia di libri e un'offerta quasi illimitata di corsi e programmi di formazione continua. L'attuario/attuaria dovrebbe assicurarsi di ricevere una formazione professionale continua specifica in questo ambito ogni 5–10 anni, ad esempio partecipando a workshop organizzati dal datore di lavoro.

In particolare, per quanto riguarda la comunicazione, vale la regola: «La pratica rende perfetti». Una preparazione accurata alla situazione concreta è sempre altamente raccomandata.

Comunicazione

È necessario rispettare i seguenti principi:

In generale

Adottare un atteggiamento comunicativo: ascoltare attivamente; mantenere la calma e l'obiettività in ogni momento; nella misura possibile non giudicare (valutare) l'interlocutore o terzi.

Accettare la diversità delle persone: riconoscere che esistono opinioni differenti. Non è affatto insolito che le persone abbiano opinioni diverse su un particolare argomento.

Essere consapevoli che spesso alcuni argomenti non possono essere trattati in modo esaustivo. Le discussioni possono essere trattate in «turni» (ad es. tre turni) o concludersi dopo due turni finali: ciascun partecipante alla discussione può esprimere la propria opinione (ad es. tre volte) oppure la discussione termina quando ciascun partecipante ha avuto modo di intervenire due volte. Se si è richiamati su un errore (ad es. una svista o una carenza) e questo risulta fondato: riconoscere l'errore, senza metterlo in risalto (ad esempio, con parole colorate, in grassetto o una spiegazione lunga). Cercare di chiudere rapidamente l'argomento, ad esempio ponendo una domanda che consenta di passare all'argomento successivo.

Nella trasmissione di informazioni e segnali

Comunicare in modo semplice, utilizzando il meno possibile termini «stranieri». Spiegare i fatti nel modo più corretto possibile dal punto di vista tecnico.

Porre domande «aperte»: le domande che richiedono una risposta «sì» o «no» sono dette «chiuse». Il destinatario spesso non è in grado di rispondere in modo soddisfacente a questa tipologia di domanda, perché viene percepita come restrittiva, non opportuna, sbagliata, etc. In questi casi, la risposta è spesso poco chiara, evasiva, ecc.

Rispondere alle domande: ascoltare attentamente la domanda e rispondere in modo conciso (se possibile).

Prestare attenzione ai segnali non verbali che si trasmettono: gesti, tono di voce, postura. Imparare a padroneggiarli e a utilizzarli in modo che le terze parti non li percepiscano come inappropriati.

Nella ricezione di informazioni e segnali

Prestare attenzione ai segnali non verbali dell'interlocutore: espressioni del viso, gesti, tono di voce, postura.

Lasciare parlare gli altri; se l'altro prolunga eccessivamente il discorso o si allontana dall'argomento, segnalare con gentilezza, ad esempio con un gesto o un'espressione cortese, la necessità di ritornare al punto principale; eventualmente concordare un tempo di parola o altre regole.

Ripetere quanto si è compreso, soprattutto se l'altra persona dà l'impressione che le sue affermazioni non siano state capite nel senso voluto o non siano state prese sul serio.

Presentazione

È necessario rispettare i seguenti principi:

Prepararsi accuratamente: le affermazioni e i documenti devono essere ineccepibili.

Riservare tempo sufficiente in agenda per la presentazione, rinviando o delegando altre attività a colleghi o colleghe.

Strutturare chiaramente la presentazione: introduzione (eventualmente con

«rompighiaccio»), parte principale, conclusione (sintesi, osservazioni finali).

Coinvolgere il pubblico: rivolgersi ai presenti; mantenere il contatto visivo.

Si rimanda anche alle sezioni «Comunicazione», «Riguardo a sé stessi».

Acquisire familiarità con l'attrezzatura tecnica in anticipo e, se possibile, effettuare una «prova generale». Informarsi su chi può fornire assistenza tecnica in caso di problemi.

Essere preparati agli imprevisti: non lasciarsi turbare; mantenete la calma e, se possibile, proseguire con l'argomento principale.

3. Il ruolo dell'attuario/ attuaria nella sfera pubblica

Il campo d'attività dell'attuario/attuaria non si limita alle compagnie di assicurazione e alle casse pensioni. La sua funzione è di grande importanza nella sfera pubblica – come consulente nelle commissioni e negli organi politici/economici.

Le norme deontologiche per gli attuari ASA dell'Associazione Svizzera degli Attuari (ASA) prevedono all'art 2 che l'attuario/attuaria (...) debba agire nell'interesse pubblico.

Possibili ruoli nella sfera pubblica

Informare le parti interessate (ad es. EV, statistiche)

Contribuire con le proprie attività a una comunicazione corretta e veritiera su argomenti attuariali

Rendere comprensibili argomenti complessi

«Funzione consultiva» in decisioni politiche (tasso di conversione, tasso d'interesse minimo, ecc.)

Redigere e presentare previsioni (economiche, demografiche, ecc.)

Nota

Assicurarsi che le informazioni siano comprensibili, cfr. sezione precedente «Comunicazione e presentazione».

4. LPP e OPP 2

L'attuario ASA/attuarialista ASA, che opera nel settore della previdenza professionale, deve inoltre rispettare tutte le disposizioni applicabili ai periti in materia di previdenza professionale, cfr. art 7 delle norme deontologiche per gli attuari ASA.

Di seguito sono descritte le funzioni e l'attività del perito autorizzato in materia di previdenza professionale che derivano dalla Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e dall'Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2). Il perito in materia di previdenza professionale ottiene la propria autorizzazione dalla Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP). L'autorizzazione si basa sull'art. 52d LPP e sui regolamenti della CAV PP.

Se l'attuario ASA/attuarialista ASA non riceve l'autorizzazione come perito in materia di previdenza professionale, può operare con le stesse modalità del perito autorizzato in materia di previdenza professionale, fatta eccezione per quanto segue: le relazioni e le attestazioni che il perito in materia di previdenza professionale deve presentare all'istituto di previdenza interessato devono essere (co-)firmati dal perito autorizzato.

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)

Art. 52e: Compiti del perito in materia di previdenza professionale

- Il perito in materia di previdenza professionale verifica periodicamente se l'istituto di previdenza offre garanzia di poter adempiere i suoi impegni e se le disposizioni attuariali regolamentari inerenti alle prestazioni e al finanziamento sono conformi alle prescrizioni legali.
- Sottopone all'organo supremo dell'istituto di previdenza raccomandazioni concernenti in particolare:
 - a. il tasso d'interesse tecnico e le altre basi tecniche;
 - b. le misure da prendere in caso di copertura insufficiente.

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP)

OPP 2 Art. 40: Indipendenza

(Art. 52a cpv. 1 LPP)

Il perito in materia di previdenza professionale dev'essere indipendente e deve formare il suo giudizio di verifica e le sue raccomandazioni in maniera obiettiva. L'indipendenza non deve essere compromessa né di fatto né in apparenza.

Sono incompatibili con l'indipendenza in particolare:

- a. l'appartenenza all'organo supremo o all'organo di gestione dell'istituto di previdenza, un'altra funzione decisionale in seno all'istituto o un rapporto di lavoro con esso;
- b. una partecipazione diretta o indiretta alla società fondatrice o all'organo di gestione dell'istituto di previdenza;
- c. una stretta relazione familiare o economica con un membro dell'organo supremo o dell'organo di gestione oppure con un'altra persona con funzione decisionale;
- d. la partecipazione alla gestione;

- e. l'assunzione di un mandato che comporti dipendenza economica a lungo termine;
- f. la conclusione di un contratto a condizioni non conformi al mercato o di un contratto che implichi un interesse del perito in materia di previdenza professionale al risultato della verifica;
- g. una subordinazione a direttive del datore di lavoro, se si tratta di un istituto di previdenza dell'azienda; se il datore di lavoro ha suddiviso la sua azienda in diverse persone giuridiche indipendenti, il gruppo di società è considerato datore di lavoro.

Le disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano a tutte le persone partecipanti alla verifica. Se il perito è una società di persone o una persona giuridica, le disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano anche ai membri dell'organo superiore di direzione o amministrazione e ad altre persone con funzione decisionale.

La Commissione federale di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP) ha definito il concetto di indipendenza nella direttiva «Indipendenza del perito in materia di previdenza professionale» (W-03/2013).

OPP 2 Art. 41: Rapporto con l'autorità di vigilanza

(Art. 52e, 62 cpv. 1 e 62a LPP)

Esplicando il suo mandato, il perito deve conformarsi alle direttive dell'autorità di vigilanza. È tenuto a informare senza indugio l'autorità di vigilanza se la situazione dell'istituto di previdenza richiede un intervento rapido o se il suo mandato scade.

OPP 2 Art. 41a: Compiti particolari in caso di copertura insufficiente di un istituto di previdenza

(Art. 52e e 65d LPP)

1. In caso di copertura insufficiente, il perito redige annualmente un rapporto attuariale.
2. L'esperto indica in particolare se ritiene che le misure volte a riassorbire l'importo scoperto adottate dall'organo competente siano conformi all'articolo 65d LPP e riferisce sulla loro efficacia.
3. Il perito fa rapporto all'autorità di vigilanza, se un istituto di previdenza non adotta misure o se le misure prese non bastano a riassorbire l'importo scoperto.

OPP 2 Art. 43: Misure di sicurezza supplementari

(Art. 67 LPP)

1. Un istituto di previdenza che vuole assumersi la copertura dei rischi deve adottare misure di sicurezza supplementari:
 - a. se il perito in materia di previdenza professionale ritiene che sia necessario, oppure
 - b. se l'istituto annovera meno di cento assicurati attivi o, per gli istituti di previdenza fondati dopo il 31 dicembre 2005, meno di 300 assicurati attivi.
2. L'organo competente secondo le disposizioni regolamentari decide in merito al genere e all'estensione delle misure di sicurezza supplementari, dopo aver richiesto un rapporto al perito.

OPP 2 Art. 44a: Riserve di contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione in caso di copertura insufficiente

(Art. 65e cpv. 3 LPP)

Il perito si esprime in merito all'ammissibilità dello scioglimento della RCDL con rinuncia all'utilizzazione e la conferma all'autorità di vigilanza.

5. Direttive della Commissione federale di alta vigilanza della previdenza professionale e Linee guida professionali della Camera svizzera degli esperti di casse pensioni

Oltre alle disposizioni di legge in materia di previdenza professionale che si riferiscono direttamente all'attività del perito in materia di previdenza professionale, quest'ultimo deve osservare, nell'esercizio del proprio lavoro, numerose ulteriori prescrizioni riguardanti il finanziamento degli istituti di previdenza (art. 65 e seguenti LPP) e l'art. 42 OPP 2, nonché i Regolamenti (del Consiglio federale) del 27 ottobre 2004 concernenti il risanamento delle situazioni di copertura insufficiente nella previdenza professionale.

La Commissione federale di alta vigilanza sulla previdenza professionale (CAV PP) e la Camera svizzera degli esperti di casse pensioni (CSEP) hanno integrato tali disposizioni attraverso direttive (emanate dalla CAV PP) e linee guida professionali (FRP) (emanate dalla CSEP).

Per ulteriori dettagli sul contenuto di questi documenti, visitare il sito web della CAV PP: <http://www.oak-bv.admin.ch> o il sito web della CSEP: <http://www.skpe.ch>.

Direttive della CAV PP relative ai periti in materia di previdenza professionale

- Direttive sull'abilitazione dei periti e delle periti
- Direttive sul riconoscimento delle direttive tecniche della CSEP quali standard minimo
- Direttive sull'indipendenza dei periti in materia di previdenza professionale

Linee guida professionali per la previdenza professionale

- FRP 1 Calcolo del grado di copertura
- FRP 2 Capitale di previdenza e riserve tecniche
- FRP 2a Calcolo del capitale di previdenza per rendite variabili
- FRP 3 Liquidazione parziale
- FRP 4 Tasso d'interesse tecnico
Nota: il tasso d'interesse di riferimento è determinato annualmente al 30 settembre e pubblicato sul sito web della CSEP.
- FRP 5 Verifica dell'istituto di previdenza ai sensi dell'art. 52e cpv. 1 LPP
- FRP 6 Copertura insufficiente/misure di risanamento
- FRP 7 Verifica degli istituti di previdenza con più piani di previdenza ai sensi dell'art. 52e LPP

PRASSI

MODULO

1

MODULO

2

MODULO

3

MODULO

4

MODULO 3

Obiettivi di apprendimento

L'obiettivo del modulo «Prassi» è quello di conoscere e discutere le norme deontologiche e la «Direttiva sulle prassi attuariali». I partecipanti e le partecipanti al corso sono inoltre invitati a sollevare domande relative alla loro applicazione nella pratica quotidiana e a discuterne con le colleghe e i colleghi. Viene inoltre fornita una panoramica delle linee guida dell'IAA in materia di professionalità.

Perché vengono emanate norme deontologiche e direttive?

- Quali sono le principali disposizioni delle norme deontologiche?
- Le norme deontologiche non sono sufficienti?
- Qual è il valore aggiunto della «Direttiva sulle prassi attuariali»?

Le direttive sono vincolanti?

- L'attuario o l'attuarista deve attenersi a esse?

A chi si applicano?

Quali sono i principali contenuti delle direttive presentate?

1. Scopo e finalità delle direttive

Che cosa caratterizza una categoria professionale? Si tratta di una questione fondamentale, soprattutto per gli attuari/le attuarie. Oggigiorno, una vasta gamma di documenti risponde a tale quesito; tra i primi vi è stato il documento di lavoro **«Structural Framework of U.S. Actuarial Professionalism»** (pubblicato nel 2004) dell'American Academy of Actuaries.

In tale documento si trovano anche le due seguenti citazioni: *«A profession is distinct from an occupation in that it has been given the right to control its own work»* e *«Only a profession can determine who legitimately can do its work and how the work should be done»*.

L'opera di riferimento *«Professionalism – The Third Logic»* (pubblicata nel 2001 a Chicago) si apre con la seguente affermazione: *«In the most elementary sense, professionalism is a set of institutions which permit the members of an occupation to make a living while controlling their own work»*.

Le norme e le direttive di una professione non rappresentano certo una novità, ma per gli attuari/le attuarie esse hanno acquisito un'importanza particolare dall'inizio di questo secolo.

Nel dicembre 2000, la società Equitable Life nel Regno Unito fu costretta a sospendere la nuova attività. Di conseguenza, venne avviata un'indagine sul ruolo degli attuari/delle attuarie nel settore assicurativo. Il documento «*The Morris Review of the UK Actuarial Foundation*» (pubblicato nel numero di agosto 2005 di «*Actuary Magazine*») fornisce una panoramica delle conseguenze che ne derivano per la professione attuariale. Il rapporto sull'indagine «*Final Report Morris Review of the Actuarial Profession*» (anch'esso pubblicato nel 2005) giunse, tra l'altro, alle seguenti conclusioni:

«The review identified a number of weaknesses in the current framework of self-regulation by the actuarial profession including:

- professional standards that have been weak, ambiguous or too limited in range, and perceived as influenced by commercial interests;
- an absence of pro-active monitoring of members' compliance with professional standards».

Come conseguenza, oggi nel Regno Unito la professione attuariale è sottoposta alla supervisione di un ente indipendente (Financial Reporting Council/FRC). Anche gli standard attuariali (= regolamenti e direttive) vengono stabiliti da un ente indipendente (Board for Actuarial Standards/BAS).

Nell'introduzione del documento «*Due Process for International Standards of Actuarial Practice*» (IAA, approvato il 23 gennaio 2012, rivisto il 13 maggio 2021) si afferma:

«A standard of actuarial practice is a statement of behaviour expected of actuaries operating within a specified context. The intention of a standard of actuarial practice is to achieve greater consistency of approach to actuarial practice in a given situation, so as to increase the confidence of clients and the public in the actuarial work product, but without unnecessarily constraining the exercise of actuarial judgment or creativity. It sets standards on matters such as the methodology to be employed, the approach to be used in setting assumptions, the contents of the resulting report or opinion, and the way in which the report or opinion should be presented».

L'Associazione Svizzera degli Attuari (ASA) ha ripreso letteralmente questo principio nell'introduzione della «*Direttiva sulle prassi attuariali*» (approvata dal Consiglio di amministrazione il 28 agosto 2020), oggetto del presente modulo:

«[...] ciò dovrebbe rafforzare la fiducia dei nostri clienti e del pubblico nel nostro lavoro, senza tuttavia compromettere la creatività e l'opinione personale dei nostri membri».

Lo scopo della «Direttiva sulle prassi attuariali» non è quello di proteggere gli attuari/le attuarie da azioni legali in materia di diritto del lavoro o responsabilità civile. Non si può tuttavia escludere che, in tali procedimenti, il rispetto delle regole dell'arte venga valutato anche dalla conformità alla direttiva stessa.

2. Condotta: norme deontologiche per gli attuari

Le norme deontologiche per i membri della Sezione Attuari ASA (nella versione attuale approvata dall'Assemblea generale del 6/9/2014) trattano tutti gli aspetti dell'attività professionale dell'attuario/attuarial, compresa la formazione professionale continua (trattata separatamente nel Modulo 1), e non si limitano quindi al solo svolgimento tecnico del lavoro. Le norme deontologiche sono scientemente formulate in modo generico.

Basi giuridiche

- Art. 7, cpv. 2 dello Statuto dell'Associazione Svizzera degli Attuari: «Le norme deontologiche, il codice di condotta e le direttive dell'Associazione per determinati gruppi e attività dei suoi membri devono essere rispettate dai membri interessati».
- Art. 11 dello Statuto dell'Associazione Svizzera degli Attuari: «La Sezione Attuari ASA dispone di norme deontologiche che si basano su principi internazionali riconosciuti. In caso di violazioni di tali norme è previsto un procedimento disciplinare».
- Punto 2.2.2 (c), del documento «International Regulations» dell'IAA

Principi generali relativi allo svolgimento dell'attività professionale

L'art. 2 delle norme deontologiche richiede che il membro osservi i seguenti principi:

- eserciti la propria attività professionale in modo onesto, competente e diligente;
- sia conforme ai principi attuariali e alle disposizioni di legge vigenti;
- adempi in ogni momento alla propria responsabilità professionale nei confronti del committente (ossia del datore di lavoro);
- non agisca contro gli interessi della collettività;
- mantenga sempre un comportamento tale da preservare la reputazione della professione attuariale; si astenga da pubblicità comparativa o sleale;
- collabori in modo leale e costruttivo con le altre persone che operano per lo stesso committente o datore di lavoro.

Responsabilità personale, competenza professionale e formazione professionale continua

L'art. 3 delle norme deontologiche prevede che il membro:

- eserciti la propria attività attuariale sotto la propria responsabilità personale;
- offra servizi attuariali solo se dispone delle necessarie competenze professionali, salvo che collabori con una persona che possiede tali conoscenze o esperienze e che assuma la responsabilità del servizio in questione;
- sia responsabile di mantenere aggiornato il proprio livello di conoscenze, necessario per lo svolgimento dell'attività attuariale;
- dimostri di aver adempiuto agli obblighi di formazione professionale continua (cfr. Capitolo 4);
- rispetti tutte le norme e i principi stabiliti dall'Associazione per l'esercizio della professione.

Condotta nei confronti del committente o del datore di lavoro

L'art. 4 delle norme deontologiche prevede che il membro:

- tratti le informazioni ricevute come riservate;
- sia soggetto all'obbligo di riservatezza per quanto riguarda le circostanze aziendali e personali di cui viene a conoscenza nell'ambito della propria attività;
- si impegni a presentare i propri risultati in modo chiaro e comprensibile;
- sia disposto a fornire ulteriori informazioni e spiegazioni sul proprio lavoro.

Condotta in caso di conflitti di interesse

L'art. 5 delle norme deontologiche prevede che il membro:

- verifichi se può comunque eseguire l'incarico secondo scienza e coscienza. In caso affermativo, che informi tutte le parti coinvolte dell'esistenza del conflitto di interesse;
- se accetta un incarico senza agire come esperto indipendente, comunichi al committente il proprio datore di lavoro.

Remunerazione

L'art. 6 delle norme deontologiche prevede che il membro debba dichiarare tempestivamente e per iscritto al committente tutte le fonti di reddito derivanti dall'attività svolta in suo nome.

Attività come perito in materia di previdenza professionale

L'art. 7 delle norme deontologiche prevede che un membro della Sezione Attuari ASA che operi nel campo della previdenza professionale rispetti le stesse disposizioni applicabili ai membri della CSEP.

Procedimento disciplinare

L'art. 8 delle norme deontologiche informa il membro che, in caso di violazione delle norme deontologiche, viene avviato un procedimento disciplinare. Il membro è tenuto ad accettare la decisione definitiva emessa nell'ambito del procedimento disciplinare.

3. La «Direttiva sulle prassi attuariali» dell'ASA

Approvazione

La «Direttiva sulle prassi attuariali» dell'Associazione Svizzera degli Attuari (ASA) è stata approvata dal Consiglio di amministrazione il 28 agosto 2020.

Differenza rispetto alle norme deontologiche

La prima frase della «Direttiva sulle prassi attuariali» recita:

«La presente direttiva intende integrare la deontologia professionale relativa all'attività attuariale».

Si notino inoltre i seguenti punti:

- le norme deontologiche sono vincolanti. Non sono previste deroghe neppure in casi motivati;
- le norme deontologiche contengono diverse norme relative alla condotta nell'attività professionale attuariale, ma contengono anche altre norme di carattere generale;
- le norme deontologiche corrispondono, in sostanza, ai requisiti minimi stabiliti dall'International Actuarial Association (IAA). (Cfr. «Internal Regulations» dell'IAA)

Contenuto della «Direttiva sulle prassi attuariali»

1. Introduzione

La presente direttiva intende integrare la deontologia professionale relativa all'attività attuariale. Ciò dovrebbe rafforzare la fiducia dei nostri clienti e del pubblico nel nostro lavoro, senza tuttavia compromettere la creatività e l'opinione personale dei nostri membri. L'International Association of Actuaries (IAA) e l'Actuarial Association of Europe (AAE) hanno a loro volta sviluppato standard che possono essere adottati senza modifiche o modificati dalle associazioni dei membri.

L'ASA ha deciso di continuare a mantenere una propria direttiva, come già avvenuto con la direttiva del 1° agosto 2009, in vigore fino a oggi. La presente direttiva è, nei punti essenziali, in linea con l'ISAP 1 dell'IAA (International Standard of Actuarial Practice) e l'ESAP1 dell'AAE (European Standard of Actuarial Practice).

La presente direttiva sarà parte integrante della formazione sull'etica professionale e, al tempo stesso, costituirà la base per la valutazione delle controversie in seno alla Commissione deontologica ASA.

2. Campo di applicazione

La presente direttiva si applica a tutti i membri dell'ASA (di seguito membri) che forniscono servizi attuariali o che esprimono pareri di professione attuariale. È obbligatoria per i membri della Sezione Attuari ASA. In casi debitamente giustificati, possono essere concesse deroghe alla presente direttiva. Nel valutare le procedure disciplinari, la Commissione deontologica si baserà sulla presente direttiva e valuterà l'adeguatezza delle motivazioni tecniche di eventuali deroghe alla direttiva.

3. Attività professionale attuariale

3.1. I membri forniscono servizi di professione attuariale solo se sono in grado di farlo e dispongono dell'esperienza necessaria, a meno che non eseguano il mandato in collaborazione o con l'assistenza di un esperto che disponga delle conoscenze o dell'esperienza necessarie. Le competenze necessarie comprendono, oltre alle competenze puramente di professione attuariale, anche le leggi, le direttive e le norme deontologiche

pertinenti. Per quanto riguarda le riserve tecniche per i conti o le relazioni statutarie di un'autorità di vigilanza, il membro deve conoscere e tenere conto dei principi contabili pertinenti, dei requisiti statutarie nazionali e delle direttive applicabili. Al fine di garantire la qualità del lavoro, il membro deve anche tenere conto del tempo e delle risorse.

3.2. Nella prestazione del loro servizio, i membri possono utilizzare i risultati e i prodotti del lavoro di terzi, nonché fare affidamento su di essi, solo se i processi e i meccanismi di controllo alla base dei lavori non eseguiti in proprio sono noti e documentati. Deve essere chiaro dove il membro ha utilizzato il lavoro di terzi o se si è basato su di esso, inoltre deve essere citata la fonte. Se non si assume alcuna responsabilità per questa parte, è necessario chiarire questo punto. Se il risultato viene generato da un team, il responsabile del team se ne assume la responsabilità.

3.3. Il membro deve fornire adeguate spiegazioni per poter valutare la pertinenza e la qualità dei dati utilizzati.

3.4. Le principali dichiarazioni orali devono essere confermate per iscritto.

3.5. Osservazioni scritte, relazioni e strumenti ausiliari (di seguito relazione)

3.5.1. Occorre precisare a chi si riferisce la relazione e in quale ruolo il membro svolge la valutazione. In particolare, i clienti o gli enti aggiudicatori devono indicare lo scopo e la portata del mandato.

3.5.2. I dati utilizzati devono essere descritti e valutati. In particolare, deve essere possibile stabilire se il membro ha considerato i dati affidabili e pertinenti o ha delle riserve.

3.5.3. Si deve fornire, documentare e valutare quali ipotesi e metodi sono stati utilizzati dal membro. Inoltre, la relazione è intesa a stabilire in che misura i metodi e le ipotesi sono stati modificati dall'ultima relazione e in che modo tali cambiamenti hanno un impatto. La relazione intende inoltre fornire informazioni sulla sensibilità dei risultati in relazione ai principi scelti e ai possibili eventi rilevanti per i risultati.

3.5.4. Se alcuni parametri, modelli o ipotesi sono obbligatori per legge o specificati dall'ente aggiudicatore e il membro li considera inappropriati nel contesto o per lo scopo dato, lo deve indicare in modo inequivocabile. Si intende inoltre dimostrare l'influenza sui risultati di ipotesi e modelli che ritiene utili.

3.5.5. Se una relazione formula raccomandazioni, essa deve includere, per ciascun fattore rilevante e per i risultati delle ricerche effettuate dal membro, le informazioni necessarie per il destinatario della relazione al fine di valutare l'adeguatezza delle raccomandazioni e le conseguenze della loro attuazione.

3.5.6. Le relazioni scritte sulle stime puntuali delle aspettative indicano che le osservazioni future divergono di norma da queste stime puntuali. Se possibile, la stima puntuale deve essere completata con un'affermazione sull'incertezza. Tale indicazione può comprendere una distribuzione, un intervallo di confidenza, una deviazione standard o altre dimensioni o informazioni appropriate e può essere eventualmente integrata da considerazioni di scenario specifiche.

3.6. Il membro deve comunicare in modo tale che il destinatario possa comprendere le conclusioni e i messaggi chiave. A questo aspetto va riservata particolare attenzione quando i metodi utilizzati dal membro si discostano dai metodi comunemente utilizzati dal destinatario, o quando le conclusioni del membro si discostano dalle aspettative del destinatario.

3.7. La terminologia generale delle assicurazioni comprende una serie di termini comunemente utilizzati, che non hanno validità generale o possono essere interpretati in modo diverso. Il membro deve garantire che tali termini siano chiaramente definiti.

3.8. I membri, che fanno parte degli istituti di previdenza del 2° pilastro (previdenza professionale) della consulenza tecnica, oltre alle direttive dell'ASA, rispettano i principi e le linee guida per i periti in materia di previdenza professionale che sono stati emanati congiuntamente dall'ASA e dalla Sezione svizzera degli esperti in materia di casse di previdenza, nonché le istruzioni e le comunicazioni della commissione superiore di vigilanza

sulla previdenza professionale.

3.9. I membri devono stabilire in che misura una relazione debba essere esaminata da un terzo prima di essere trasmessa definitivamente agli utenti previsti. Lo scopo della revisione da parte di terzi è quello di garantire la qualità di una relazione. Qualora si ritenga necessario procedere a un riesame, esso deve essere eseguito in modo indipendente e l'esaminatore deve essere in grado di dimostrare conoscenze ed esperienza sufficienti nel settore in questione.

3.10. Il membro deve conservare la documentazione necessaria per un periodo di tempo ragionevole, al fine di facilitare la revisione da parte di terzi o una verifica. La conservazione dei documenti deve essere conforme alle disposizioni di legge e del committente. La documentazione è considerata sufficiente se è tanto dettagliata da consentire a un altro membro qualificato nello stesso settore di comprendere il lavoro e di capire e valutare le ipotesi fatte.

4. Normative e direttive internazionali

L'IAA e l'AAE sviluppano Actuarial Model Standard e Actuarial Note. Il Consiglio di amministrazione dell'Associazione Svizzera degli Attuari (ASA) ha approvato (recepito) l'ISAP 1 e l'ESAP 1 per la Svizzera.

L'IAA emana gli International Standards of Actuarial Practice (ISAP) e le International Actuarial Notes (IAN), mentre l'AAE emana gli European Standards of Actuarial Practice (ESAP) e le European Actuarial Notes (EAN). Questi standard non sono vincolanti per l'attuario/attuarista, poiché costituiscono «Model Standard». Essi diventano vincolanti solo se l'ASA li approva formalmente o emana una propria direttiva in merito. Le Actuarial Note hanno valore di documenti formativi e contengono contributi provenienti da tutti i membri dell'IAA o dell'AAE.

L'IAA dispone dei seguenti ISAP:

- ISAP 1 – General Actuarial Practice
- ISAP 2 – Financial Analysis of Social Security Programs
- ISAP 3 – IAS 19 Employee Benefits
- ISAP 4 – IFRS 17 Insurance Contracts
- ISAP 5 – Insurer Enterprise Risk Models
- ISAP 6 – Enterprise Risk Management Programs and IAIS Insurance Core Principles
- ISAP 7 – «Current estimates» and other matters in relation to the IAIS capital standards

L'IAA dispone delle seguenti IAN:

- IAN 3 – Classification of Contracts under International Financial Reporting Standards IFRS [2005]
- IAN 4 – Measurement of Investment Contracts and Service Contracts under International Financial Reporting Standards IFRS [2005]
- IAN 5 – Current Estimates under International Financial Reporting Standards IFRS [2005]
- IAN 6 – Liability Adequacy Testing, Testing for Recoverability of Deferred Transaction Costs, and Testing for Onerous Service Contracts under International Financial Reporting Standards IFRS [2005]
- IAN 7 – Recognition and Measurement of Contracts with Discretionary Participation Features under International Financial Reporting Standards IFRS [2005]
- IAN 8 – Changes in Accounting Policies under International Financial Reporting Standards IFRS [2006]
- IAN 9 – Accounting for Reinsurance Contracts under International Financial Reporting Standards IFRS [2007]
- IAN 10 – Embedded Derivatives and Derivatives under International Financial Reporting Standards IFRS [2007]
- IAN 11 – Business Combinations under International Financial Reporting Standards IFRS [2008]
- IAN 12 – Disclosure of Information about Insurance Contracts under International Financial Reporting Standards IFRS [2008]

L'AAE dispone dei seguenti ESAP:

- ESAP 1 (2019): General Actuarial Practice
- ESAP 2 (2016): Actuarial Function Report under Directive

2009/138/EC (Solvency II)

- ESAP 3 (2017): Actuarial practice in relation to the ORSA process under Solvency II

L'AAE dispone delle seguenti EAN:

- EAN 1 (2020): EAN on ESAP 3 and ORSA

L'ASA ha recepito nella Direttiva sulle prassi attuariali solo l'ISAP 1 e l'ESAP 1.

DISPOSIZIONI

MODULO

1

MODULO

2

MODULO

3

MODULO

4

MODULO 4

Obiettivi di apprendimento

L'obiettivo del modulo «Disposizioni per l'attività attuariale in Svizzera» è quello di conoscere e comprendere il significato delle diverse tipologie di disposizioni (regolamenti, direttive e raccomandazioni), siano esse di natura legale/di vigilanza (in particolare leggi, ordinanze e circolari) oppure emanate dalle associazioni attuariali (in particolare norme deontologiche, direttive e raccomandazioni dell'ASA), nonché sapere quali direttive e norme sono rilevanti per gli attuari/le attuarie.

Quali sono le principali disposizioni attuariali?

Dove è possibile reperire queste disposizioni (Internet, brochure, ecc.)?

Quali di queste disposizioni sono particolarmente importanti per la mia attività?

Conosco il contenuto delle disposizioni rilevanti per la mia professione?

1. Significato delle disposizioni attuariali

Cos'è una legge? Come comportarsi con una circolare?

Qual è il significato delle norme deontologiche?

Di seguito è riportata una breve descrizione delle più importanti disposizioni attuariali e del loro significato.

Legge

Una legge è una disposizione giuridicamente vincolante emanata dallo Stato (potere legislativo). Ha la massima priorità e deve essere rispettata.

Ordinanza

Un'ordinanza è una disposizione legislativa emanata da un'autorità esecutiva. Definisce in modo più dettagliato le disposizioni di legge e, di conseguenza, deve anch'essa essere rispettata.

Direttiva

Una direttiva è un'istruzione impartita da un'autorità con carattere vincolante (imperativo), finalizzata a indurre i destinatari a un determinato comportamento.

Circolare

Particolarmente importanti sono le circolari (in precedenza denominate linee guida) emanate dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). Esse precisano l'applicazione della legislazione sui mercati finanziari e hanno carattere vincolante.

Istruzione

Un'istruzione è una richiesta vincolante, simile a un comando.

Statuto

Uno statuto è una raccolta di norme giuridiche.

Norma deontologica

Una norma deontologica è una direttiva di natura etico-professionale che disciplina l'operato e il comportamento professionale in generale.

Linea guida

Particolare importanza rivestono le linee guida dell'Associazione Svizzera degli Attuari (ASA). Esse costituiscono norme di condotta vincolanti, pur non avendo natura legale.

Raccomandazione

Una raccomandazione è un'indicazione o un orientamento non vincolante volto a fornire assistenza.

Parere

Un parere è un'espressione ufficiale di posizione in merito a un determinato evento.

2. Tipologie di disposizioni attuariali

Le leggi, le ordinanze di vigilanza e le istruzioni, oltre agli statuti, le norme deontologiche e le linee guida, sia nazionali che internazionali, rappresentano la base per l'attività degli attuari/delle attuarie.

Panoramica

Le disposizioni/ordinanze per gli attuari possono essere fondamentalmente distinte in base all'autorità che le emana, ossia se provengono dal legislatore o da un'autorità di vigilanza, oppure da un'organizzazione professionale (associazione attuariale), e alla tipologia di disposizione/ordinanza, vale a dire se si tratta di norme di carattere generale oppure di disposizioni specifiche per una determinata attività.

Esempi

(Nelle pagine seguenti viene fornita una descrizione delle singole disposizioni e delle relative abbreviazioni)

	Origine delle disposizioni/ordinanze	
	Legislatore/ autorità di vigilanza	Organizzazione professionale/ associazione attuariale
Di carattere generale	· LSA · Ordinanza sulla sorveglianza · Ordinanza FINMA sulla sorveglianza · Circolare FINMA 2017/4	· Norme deontologiche · «Direttiva sulle prassi attuariali»
Di carattere specialistico	· LAINF/OAINF · LPP/OPP 2 · LAMal · Circolare FINMA 2016/03 su ORSA	· Linee guida sulla relazione attuariale per assicurazioni dei rami vita e non vita · Linee guida «Riserve tecniche - Assicurazione vita»

Legislazione e vigilanza – Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA)

Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA)

www.admin.ch

La legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) è in vigore dal 1° gennaio 2006; alcune disposizioni sono state successivamente modificate. Essa disciplina la sorveglianza del governo federale sulle compagnie di assicurazione e sugli intermediari assicurativi, con l'obiettivo principale di proteggere gli assicurati contro i rischi di insolvenza delle compagnie di assicurazione e contro eventuali abusi.

Gli elementi centrali sono la stabilità a lungo termine delle compagnie di assicurazione, il rafforzamento della protezione degli assicurati, il recepimento delle principali evoluzioni intervenute a livello UE. La LSA è suddivisa in 9 capitoli.

La nuova versione della LSA è entrata in vigore il 1° gennaio 2024, a seguito di una revisione parziale pluriennale, avviata dal Consiglio federale nel 2016.

Ordinanza sulla sorveglianza (OS)

www.admin.ch

Ordinanza del Consiglio federale correlata alla Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA). Anche l'OS è in vigore dal 1° gennaio 2006 e si compone di 11 titoli e 3 allegati. Al 1° luglio 2015, l'OS ha subito una revisione parziale che ha introdotto modifiche rilevanti, in particolare all'art. 22, che designa il Test svizzero di solvibilità (SST) come unico strumento di verifica della solvibilità (salvo obblighi derivanti da trattati internazionali) e all'SST nel suo complesso (Capitolo 3 e Allegato 3). L'OS è stata oggetto di un'ulteriore revisione parziale, entrata in vigore il 1° gennaio 2024.

Ordinanza FINMA sulla sorveglianza (OS-FINMA)

www.admin.ch

Anche l'ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) è correlata alla Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA), in breve OS-FINMA, è entrata in vigore anch'essa il 1° gennaio 2006 ed è suddivisa in 4 sezioni.

Come il nome stesso suggerisce, la FINMA è responsabile dell'emanazione della OS-FINMA, mentre il Consiglio federale è responsabile di quella dell'OS, dal momento che la LSA attribuisce l'esecuzione di determinate disposizioni all'una o all'altra autorità.

A seguito della revisione della LSA e dell'OS, anche la OS-FINMA ha subito una revisione parziale. La consultazione preliminare si è conclusa nel novembre 2023, e l'attuazione della nuova ordinanza è prevista per il terzo trimestre 2024.

Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)

www.admin.ch

Base giuridica per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in Svizzera; in vigore dal 1° gennaio 1984, revisione (1° revisione della LAINF) in vigore dal 1° gennaio 2017. È suddivisa in 11 titoli

Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF)

www.admin.ch

Ordinanza relativa alla Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF); in vigore dal 1° gennaio 1984, varie modifiche e disposizioni transitorie relative alla 1° revisione della LAINF. Si compone di 11 titoli e 3 allegati.

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)

www.admin.ch

Questa legge disciplina la previdenza professionale in Svizzera. È in vigore dal 1° gennaio 1985, revisione (1° revisione della LPP) in vigore dal 2006. È suddivisa in 8 parti.

Legge federale sulla protezione dei dati

RS 835.1

Lo scopo di questa legge è quello di proteggere l'identità personale e i diritti fondamentali delle persone i cui dati vengono trattati.

In particolare, precisa che

- i dati personali devono essere trattati in modo lecito;
- il loro trattamento deve essere in buona fede e proporzionato;
- i dati personali devono essere trattati solo per le finalità specificate al momento della raccolta, desumibili dalle circostanze o previste dalla legge;
- la raccolta di dati personali e, in particolare, la finalità del loro trattamento devono essere riconoscibili per l'interessato;
- i dati personali non possono essere trasferiti all'estero se ciò compromette gravemente l'identità personale degli interessati, in particolare a causa della mancanza di una legislazione che garantisca un adeguato livello di protezione;
- i dati personali devono essere protetti da trattamenti non autorizzati mediante adeguate misure tecniche e organizzative;
- ogni persona può chiedere al titolare di una raccolta di dati se vengono trattati dati che la riguardano.

Regolamento generale sulla protezione dei dati dell'Unione europea (GDPR)

www.edoeb.admin.ch

Il nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) dell'Unione europea (UE) è entrato in vigore il 25 maggio 2018. Può essere direttamente applicabile agli operatori che svolgono attività nell'UE. Le nuove norme conferiscono ai cittadini un maggiore controllo sui propri dati personali; inoltre, il GDPR attribuisce alle società una maggiore responsabilità, riducendo al contempo i loro obblighi di segnalazione. Viene inoltre rafforzato il ruolo delle autorità preposte alla protezione dei dati. Molte società svizzere potrebbero essere direttamente interessate dal regolamento generale sulla protezione dei dati.

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

www.admin.ch

La legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP), in vigore dal 1° gennaio 1985, contiene varie modifiche con disposizioni transitorie, in particolare in relazione alla 1° revisione della LPP, ed è suddivisa in 7 capitoli e 1 allegato.

Circolari/comunicazioni/guide pratiche della FINMA

www.finma.ch

L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA, che fino al 2008 era l'Ufficio federale delle assicurazioni private, UFAP) pubblica periodicamente documenti su vari argomenti di vigilanza che rivestono grande importanza per le compagnie assicurative. Oltre a disposizioni più dettagliate sui processi che garantiscono il rispetto delle leggi, tali documenti forniscono specifiche su scadenze, metodi, ecc.

Prassi di vigilanza della FINMA

La FINMA utilizza circolari per specificare come l'autorità applica nella prassi di vigilanza la legislazione sui mercati finanziari.

Ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, le circolari FINMA hanno lo scopo di assicurare una prassi uniforme e adeguata da parte dell'autorità di vigilanza nell'applicazione della legislazione sui mercati finanziari.

Esse definiscono in modo concreto norme giuridiche aperte e indeterminate e contengono indicazioni per l'esercizio della discrezionalità. Le circolari sono vincolanti per la FINMA. La prassi di vigilanza stessa è oggetto di controllo da parte della magistratura.

Basi

Le circolari della FINMA non richiedono una base esplicita in una legge formale, ma il loro contenuto deve poter essere ricondotto a un atto legislativo di rango superiore. La FINMA decide autonomamente se formalizzare la propria prassi in una circolare. Quando emana una propria circolare, la FINMA avvia preventivamente una consultazione con le parti interessate.

In generale, alcune circolari della FINMA sono state riviste a seguito della revisione dell'OS del 1° luglio 2015. Mentre altre sono state abrogate.

All'indirizzo <https://www.finma.ch/it/documentazione/indagini-conoscitive/> è disponibile una raccolta di link alle circolari entrate in vigore di recente e alle bozze delle circolari pianificate.

Nel contesto dell'SST, è di particolare importanza la Circolare FINMA 2016/2 (emanata il 3 dicembre 2015, in vigore dal 1° gennaio 2016) relativa alla trasparenza degli assicuratori (Basi del rapporto sulla situazione finanziaria).

Esempi di altri documenti della FINMA

(cfr. www.finma.ch)

- Domande e risposte (disponibili nella sezione Domande frequenti)
- Documento «Swiss Quality Assessment»
- Documenti relativi all'SST (modelli Excel, documentazione, risultati)
- Guida pratica su un'ampia gamma di argomenti, ad esempio patrimonio vincolato, trattamento della LAINF nell'SST, ecc.
- Modello Excel per la rilevazione periodica di dati sulla situazione finanziaria delle compagnie assicurative
- Questionario «Rilevazione ai sensi di un'autodichiarazione per la liquidazione dei sinistri RC auto»
- Documenti per la rendicontazione annuale della FINMA
- Documenti relativi al conto d'esercizio della «previdenza professionale»

Disposizioni da parte di associazioni attuariali

Una panoramica delle disposizioni rilevanti per gli attuari ASA emesse da associazioni attuariali (in particolare l'IAA e l'ASA) è disponibile nelle diapositive di accompagnamento relative al presente modulo.

International Actuarial Association (IAA)

www.actuaries.org

Per gli attuari/le attuarie che operano in Svizzera è inoltre utile familiarizzare anche con le direttive internazionali. Molte di queste sono vincolanti per tutte le associazioni attuariali membro dell'IAA (quindi anche per l'ASA) nel momento in cui vengono emanate le disposizioni nazionali di riferimento.

Un esempio importante è rappresentato dall'ISAP 1 dell'International Actuarial Association (IAA), già presentata nel Modulo 3, che è stata approvata (recepita) dal Consiglio di amministrazione ASA per la Svizzera.

Vanno inoltre ricordati i seguenti documenti, presentati nel Modulo 1: «Principles of Professionalism» (2012), «2013 IAA Education Guidelines» e «Education Syllabus» (entrambi approvati nel maggio 2012), «The Role of the Actuary» e «Value Proposition» (entrambi pubblicati nel giugno 2013).

Actuarial Association of Europe (AAE)

www.actuary.eu

Sito web dell'AAE – precedentemente Groupe Consultatif

Diversi documenti ufficiali (Governance Documents), in particolare il «Code of Professional Conduct», entrato in vigore il 1° gennaio 2014, il cui contenuto è coperto dalla direttiva sulle prassi attuariali (unitamente alle norme deontologiche).

Anche questi documenti sono vincolanti per tutte le associazioni attuariali membri dell'AAE (e anche per l'ASA) nel momento in cui vengono emanate le disposizioni nazionali di riferimento.

International Association of Insurance Supervisors (IAIS)

www.iaisweb.org

Sito web dell'Associazione internazionale delle autorità di vigilanza assicurativa

Associazione Svizzera degli Attuari (ASA)

www.actuaries.ch

Una panoramica dei documenti attualmente pubblicati su questo sito web è disponibile anche nelle diapositive di accompagnamento. I più importanti sono:

Statuto/norme deontologiche

Prerequisito per l'attività attuariale in Svizzera è la conoscenza dello statuto e delle norme deontologiche attualmente in vigore.

Direttive

L'Associazione Svizzera degli Attuari (ASA) pubblica direttive su temi rilevanti per l'attività attuariale. La più importante per l'esercizio dell'attività attuariale è la «Direttiva sulle prassi attuariali», trattata in modo approfondito nel Modulo 3.

Raccomandazioni

L'Associazione Svizzera degli Attuari (ASA) pubblica raccomandazioni su temi rilevanti per l'attività attuariale.

Pareri

L'Associazione Svizzera degli Attuari (ASA) pubblica pareri su temi rilevanti per l'attività attuariale.

Camera svizzera degli esperti di casse pensioni

www.skpe.ch

Questa camera è l'organizzazione professionale degli esperti indipendenti di casse pensioni in Svizzera. Ulteriori informazioni sono disponibili nel Modulo 1.

Altri uffici federali e organizzazioni**Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)**

www.bag.admin.ch

L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) si impegna nella promozione della salute di tutte le persone che vivono in Svizzera. Da un lato, mira a rendere le persone capaci di assumersi la responsabilità della propria salute; dall'altro, intende garantire che la promozione della salute, la prevenzione e la tutela della salute, così come la cura e l'alleviamento delle malattie e degli infortuni, siano realizzate in modo olistico e coerente, con l'obiettivo di ottenere il massimo beneficio possibile per la salute di tutti.

Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)

www.bsv.admin.ch

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) è responsabile, nei settori di sua competenza – AVS, assicurazione per l'invalidità, prestazioni complementari, previdenza professionale (casse pensioni), indennità per perdita di guadagno in caso di fine servizio o maternità, nonché assegni familiari – di garantire che la rete di assicurazioni sociali sia mantenuta e costantemente adeguata alle nuove sfide. L'UFAS è l'autorità di vigilanza degli istituti di previdenza di carattere nazionale e internazionale e svolge anche il ruolo di autorità di alta sorveglianza.

Associazione svizzera d'assicurazioni (ASA)

www.svv.ch

L'ASA è l'organizzazione ombrello del settore assicurativo privato.

Camera per l'amministrazione fiduciaria

www.treuhand-kammer.ch

La Camera per l'amministrazione fiduciaria è l'organizzazione di riferimento del settore fiduciario, che comprende i settori della revisione contabile, della consulenza aziendale, della contabilità, della consulenza fiscale ed economica.

3. Esempi di importanti disposizioni attuariali per tematica

I principali ambiti d'attività degli attuari/delle attuarie sono il settore assicurativo e finanziario, la consulenza aziendale, ma anche autorità e associazioni. In alternativa, gli attuari/le attuarie possono operare come liberi professionisti o periti indipendenti. A seconda del proprio orientamento professionale, si occupano di tematiche legate ai settori assicurativo, degli investimenti di capitale e della previdenza per la vecchiaia.

In funzione dell'ambito d'attività, variano anche i fattori normativi ed economici rilevanti, e di conseguenza le disposizioni e direttive importanti per la loro attività.

Di seguito vengono riportati alcuni esempi di tematiche attuali e delle principali disposizioni esterne a esse collegate:

Disposizioni attuariali per il Test svizzero di solvibilità (SST)

Il test svizzero di solvibilità (SST) è una disposizione emanata dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) volta a quantificare i rischi delle compagnie assicurative svizzere. Si tratta di un modello (stocastico) che considera il rischio di mercato, di credito e assicurativo. L'SST definisce il capitale di rischio e il capitale previsto, il primo è il capitale economico effettivamente a disposizione e il secondo è il capitale di rischio necessario.

Ordinanza sulla sorveglianza (OS)

www.fedlex.admin.ch

Art. 41–53 Disposizioni sul capitale previsto, sul capitale di rischio, sui modelli e altre disposizioni

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA)

www.finma.ch

L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), in quanto promotore del Test svizzero di solvibilità (SST), fornisce molte informazioni importanti sul tema SST sul proprio sito web. Contiene informazioni sull'attuale processo SST, nonché sulle linee guida e sui metodi applicabili. Vengono inoltre mostrate le presentazioni e i risultati dei test SST.

Sito web della FINMA: sorveglianza – assicurazioni – SST

- Processi
- Basi
- SST annuale: strumenti e ulteriori informazioni esplicative
- Risultati
- Presentazioni
- Sviluppo e gruppi di lavoro

Associazione Svizzera degli Attuari (ASA)

www.actuaries.ch

Qui sono disponibili ulteriori documenti sull'argomento «SST»; si tratta generalmente di pareri dell'ASA, come quello sulla Circolare FINMA 2017/03.

Disposizioni attuariali per l'attuario/ attuarial responsabile

(cfr. anche il Capitolo 3 del Modulo 1)

Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA)

www.fedlex.admin.ch

Gli articoli 23 e 24 forniscono informazioni sulla nomina e sulla funzione dell'attuario/attuarial responsabile e definiscono i compiti a lui/lei assegnati.

Al momento della redazione del presente documento sulla professionalità, la revisione parziale della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) era già stata approvata dal Consiglio federale e si prevedono alcune modifiche, in particolare per quanto riguarda la limitazione della responsabilità dell'attuario responsabile in relazione al patrimonio vincolato e all'SST sul passivo di bilancio.

Ordinanza sulla sorveglianza (OS)

<https://www.finma.ch/it/documentazione/basi-legali/leggi-e-ordinanze/assicurazioni/>

Anche l'OS è una base legale centrale per l'attuario responsabile e contiene numerosi articoli di particolare rilievo. Si evidenziano in particolare i seguenti articoli, poiché trattano in modo specifico dei compiti dell'attuario/attuarial responsabile:

Art. 13 Doppia funzione

Art. 99 Attuario responsabile o attuarial responsabile

Art. 21–53 Solvibilità

Art. 54-69 Riserve tecniche

Art. 70–95 Patrimonio vincolato

Ordinanza FINMA sulla sorveglianza (OS-FINMA)

<https://www.finma.ch/it/documentazione/basi-legali/leggi-e-ordinanze/assicurazioni/>

L'ordinanza FINMA sulla sorveglianza è di centrale importanza per l'attuario/attuarial responsabile, poiché fornisce, tra l'altro, indicazioni riguardanti il supplemento ai sensi dell'art. 18 della LSA, i compiti dell'attuario/attuarial responsabile, nonché il contenuto del rapporto attuariale e le modalità da seguire in caso di cessazione del rapporto di collaborazione.

Art. 1 Riserve tecniche e patrimonio vincolato

Art. 2-4 Attuario/attuarial responsabile

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA)

www.finma.ch

Il sito della FINMA contiene numerosi documenti importanti per l'attività di attuario/attuarial responsabile. Tra questi figurano, ad esempio, tutte le circolari relative alle riserve tecniche nei rami vita, danni, riassicurazione e malattia conformemente alla LCA (cfr. capitolo seguente) nonché i documenti sopra menzionati riguardanti l'SST. Inoltre, riteniamo siano di centrale importanza i seguenti documenti:

Circolare FINMA 2017/04: «Attuario responsabile»

Questa circolare descrive i requisiti richiesti a un attuario/un'attuarial responsabile e contiene la dichiarazione di deontologia professionale.

Circolare FINMA 2017/05: «Piani d'esercizio – Assicuratori»

La presente circolare descrive i requisiti relativi ai piani d'esercizio delle compagnie assicurative e quindi anche, in particolare, gli elementi rilevanti per gli attuari, come il Formulario D.

Circolare FINMA 2016/05: «Linee guida per gli investimenti - Assicuratori»

Questa circolare descrive i requisiti relativi agli investimenti in patrimoni complessivi e patrimonio vincolato.

Circolare 2017/02: «Corporate Governance – Assicuratori»

Scopo di questa linea guida è specificare le disposizioni regolamentari in materia di corporate governance, gestione del rischio e sistema di controllo interno.

Associazione Svizzera degli Attuari (ASA)

www.actuaries.ch

Il sito web dell'Associazione Svizzera degli Attuari (ASA) contiene inoltre importanti informazioni sul tema dell'attuario/attuaria responsabile. Esempi:

[Richiesta dell'ASA di modifica dell'art 24 della LSA «Attuario responsabile»](#) [Parere dell'ASA sulla revisione parziale della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori \(LSA\)](#) [Parere dell'ASA sulla circolare «17/XX: Attuario responsabile»](#) [Direttiva dell'ASA sul rapporto attuariale per l'assicurazione del ramo vita](#)

[Linee guida dell'ASA per la relazione attuariale per assicurazioni diverse dal ramo vita](#)

Inoltre, sul sito sono disponibili numerosi documenti nella sezione tematica «Attuario responsabile», tra cui modelli e liste di controllo non vincolanti utili per la redazione del rapporto attuariale.

Disposizioni attuariali relative alle riserve tecniche nelle assicurazioni del ramo danni

Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA)

www.fedlex.admin.ch

Art. 16 Riserve tecniche

Ordinanza sulla sorveglianza (OS)

www.fedlex.admin.ch

Art. 54 Principi

Art. 69 Generi di riserve tecniche

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA)

www.finma.ch

Circolare FINMA 08/42: Riserve tecniche assicurazione danni

Questa linea guida disciplina la costituzione e lo scioglimento delle riserve tecniche ai fini del bilancio statutario in conformità con l'art 16 della LSA, art 54 cpv. 4 e Art 69 dell'OS. Definisce i requisiti relativi alla natura e all'entità delle riserve tecniche, nonché i principi per il loro calcolo.

Associazione Svizzera degli Attuari (ASA)

www.actuaries.ch

Linea guida per le riserve indennizzi nelle assicurazioni diverse dal ramo vita

La linea guida per le riserve indennizzi nelle assicurazioni diverse dal ramo vita descrive i principi necessari che l'attuario o l'attuaria deve rispettare nella stima delle riserve indennizzi, garantendo così gli standard pertinenti per i membri dell'Associazione Svizzera degli Attuari. Questa linea guida è in fase di revisione al momento della redazione del presente documento.

Disposizioni attuariali per l'attuario/attuaria nelle assicurazioni del ramo vita

Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA)

www.admin.ch

Art. 36 e 37

A titolo di esempio, si citano gli art. 36 e 37 della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA).

L'art. 36 contiene informazioni importanti sul tasso d'interesse massimo e sulla partecipazione alle eccedenze per l'assicurazione sulla vita.

L'art. 37 tratta invece le norme speciali per il settore della previdenza professionale.

Ordinanza sulla sorveglianza (OS)

www.admin.ch

Art. 54–65

Questi articoli disciplinano i temi delle riserve tecniche e del patrimonio vincolato nelle assicurazioni del ramo vita, nonché la costituzione e lo scioglimento delle riserve tecniche nel ramo vita.

Art. 120–153

Questi articoli contengono disposizioni fondamentali per le assicurazioni del ramo vita, tra cui:

- tariffazione
- indennizzi e riscatto
- requisiti dei contratti di assicurazione vita
- contratti di assicurazione sul debito residuo
- disposizioni sulla partecipazione alle eccedenze nelle assicurazioni del ramo vita al di fuori della previdenza professionale
- disposizioni speciali per le assicurazioni della previdenza professionale

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA)

www.finma.ch

Le Circolari FINMA 08/39 e 08/40 sono state sostituite, a partire dal 1° gennaio 2016, dalla nuova Circolare FINMA 2016/6. Quest'ultima tratta della prassi della FINMA in materia di (1) tariffazione dei contratti di assicurazione del ramo vita, (2) calcolo dei valori di riscatto in caso di conversione ed estinzione di contratti di assicurazione del ramo vita al di fuori della previdenza professionale, (3) partecipazione alle eccedenze nelle assicurazioni del ramo vita e (4) assicurazione vita legata a quote di fondi.

Altre importanti circolari sulle assicurazioni del ramo vita sono:

- Circolare FINMA 08/43 sulle riserve tecniche delle assicurazioni del ramo vita
- Circolari FINMA 08/12, 08/13, 08/36 sulla previdenza professionale

Associazione Svizzera degli Attuari (ASA)

www.actuaries.ch

Il 4 giugno 2013, il Comitato di amministrazione ASA ha approvato la [Direttiva di 37 pagine sulla determinazione di riserve tecniche adeguate nel ramo vita, in conformità alla Circolare FINMA 2008/43 «Riserve tecniche – assicurazione vita»](#). Il 18 giugno 2013, è stata inoltre pubblicata una brochure esplicativa di 14 pagine con chiarimenti complementari alla direttiva.

Un altro esempio:

Direttiva sulle basi di calcolo biometriche del 2001 («Precisazione dei requisiti relativi allo standard di qualità per l'assicurazione individuale sul capitale – Basi di calcolo biometriche»).

Disposizioni attuariali per l'attuario/attuaria nelle assicurazioni del ramo malattia

Ordinanza sulla sorveglianza (OS)

www.fedlex.admin.ch

Si segnalano gli art. 155-160, che contengono le seguenti disposizioni:

restituzione di riserve di senescenza

portafogli chiusi

classi tariffarie e tariffazione empirica nell'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera in caso di malattia

foro competente per l'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera in caso di malattia

assicurazione di bambini

assicurazione per l'invalidità
coordinamento tra le autorità di vigilanza

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA)
www.finma.ch

Ci sono diversi documenti relativi all'attuario/attuaria specifici per l'assicurazione del ramo malattia, ad esempio:

documenti sulla «verifica delle tariffe nelle assicurazioni del ramo malattia», compresa la «Guida pratica per la presentazione delle domande di adeguamento tariffario nelle assicurazioni malattia complementari»

la circolare centrale «Circolare FINMA 2010/3: Assicurazione malattie ai sensi della LCA»

Associazione Svizzera degli Attuari (ASA)
www.actuaries.ch

Di seguito sono riportate alcuni importanti pareri, tra cui:

- parere sul «controllo dei costi dei servizi medici»
- parere sulla revisione parziale della Circolare FINMA 2010/3 «Assicurazione malattie ai sensi della LCA»
- parere dell'ASA sulla consultazione preliminare Circolare FINMA 2010/3
- parere dell'ASA sul test pratico per la misurazione del rischio nell'SST per l'assicurazione malattia
- parere sul metodo di valutazione delle riserve di senescenza nell'SST

Disposizioni attuariali per l'attuario/attuaria nelle assicurazioni contro gli infortuni

Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)
[RS 832.20](#)

Questa legge costituisce la base giuridica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in Svizzera.

Ordinanze sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF, OPI, OSAI)

- Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF): [RS 832.202](#)
- Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI): [RS 832.30](#)
- Ordinanza sulle statistiche dell'assicurazione contro gli infortuni (OSAI) [RS 431.835](#)

Parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

Gli aspetti essenziali dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni che sono rilevanti anche dal punto di vista attuariale sono disciplinati da:

- Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA): [RS 830.1](#)
- Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA): [RS 830.11](#)

Disposizioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)

bag.admin.ch

L'UFSP supervisiona l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni ai sensi della LAINF ed emette diverse disposizioni. Dal punto di vista attuariale, sono particolarmente importanti le seguenti:

- disposizioni sull'allestimento del conto d'esercizio LAINF
- basi contabili uniformi ai sensi dell'art. 89 cpv. 1 LAINF e dell'art. 108 OAINF per la determinazione del capitale di copertura delle rendite
- lettere circolari e informative

Associazione svizzera d'assicurazioni

svv.ch

Vari materiali informativi, statistiche e circolari sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

Guida pratica sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (LAINF)

Tale guida pratica contiene informazioni utili sull'attuazione e l'applicazione concreta della LAINF. Non sostituiscono un commentario giuridico, ma integrano il contratto assicurativo, i fogli informativi, la legge e le ordinanze.

- Guida pratica dell'ASA: cfr. svv.ch
- Guida pratica della Suva: cfr. suva.ch

Disposizioni per il Test svizzero di solvibilità (SST)

finma.ch

- Descrizione tecnica del modello di riferimento danni, in particolare
- Descrizione tecnica del modello di riferimento danni, allegato LAINF

Disposizioni attuariali per l'attuario/attuariali nelle riassicurazioni

Legislazione e Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA)

www.finma.ch

Tutte le disposizioni della LSA, fatta eccezione per gli articoli 15, 17-20, 32-34, 36, 37, 55-59 e 62, si applicano alle compagnie assicurative che svolgono esclusivamente attività di riassicurazione.

Circolare FINMA 11/3: Riassicurazione

- La presente circolare disciplina la costituzione e lo scioglimento delle riserve tecniche per quanto concerne l'attività di riassicurazione in virtù dell'art. 16 della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA; RS 961.01).
- Essa definisce i requisiti minimi per la determinazione delle riserve tecniche, in particolare per quanto riguarda il genere e il volume (art. 54 cpv. 4 dell'Ordinanza sulla sorveglianza [OS; RS 961.011]).
- Essa disciplina la determinazione delle riserve tecniche sia secondo una prospettiva conforme al mercato sia secondo una prospettiva statutaria. I requisiti per la determinazione del valore degli impegni assicurativi conforme al mercato si applicano al Test svizzero di solvibilità.

4. Altri ambiti importanti con disposizioni attuariali separate

Captive

www.finma.ch

Tutte le captive, comprese quelle di riassicurazione, sono ora soggette all'obbligo dell'SST. La revisione parziale dell'OS ha eliminato la possibilità di un trattamento speciale per le captive, in linea con la normativa Solvency II. Sul sito della FINMA è disponibile un nuovo modello SST specifico per le captive di riassicurazione.

Revisione esterna

Sito web della FINMA, circolare 08/41 – Revisione

Camera per l'amministrazione fiduciaria (www.treuhand-kammer.ch)

Gruppi/conglomerati

www.finma.ch

La vigilanza sui conglomerati è attualmente disciplinata da due circolari principali: 2016/04 («Gruppi e conglomerati assicurativi») e 2008/30 (che tratta Solva I per i gruppi assicurativi, ma sta perdendo sempre più importanza ai fini della vigilanza).

Solvency II

Le basi della normativa Solvency II sono definite nella Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvency II) (testo rilevante ai fini del SEE). ([Link](#)). Consultare sempre la «current consolidated version» della direttiva. La direttiva è stata recepita nel diritto nazionale.

Le disposizioni di attuazione dettagliate sono contenute nel Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvency II) ed è di particolare rilevanza ai fini del SEE ([link](#)). Consultare sempre la «current consolidated version» della direttiva. Il regolamento delegato è un diritto direttamente vincolante.

L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (EIOPA) ha raccolto questi e altri regolamenti rilevanti in un Single Rulebook ([link](#)) interattivo. L'User Guide ([link](#)) contiene il regolamento completo.

Insurance Europe

<https://www.insuranceeurope.eu/>

Insurance Europe è la federazione delle associazioni nazionali delle compagnie di assicurazione europee fondata nel 1953 e rappresenta gli interessi del settore assicurativo a livello europeo. Fino al marzo 2012, l'associazione con la sua sede centrale a Bruxelles era denominata Comité Européen des Assurances. L'ASA ne è membro.

International Financial Reporting Standards (IFRS)

www.iasb.org

L'International Accounting Standards Board (IASB) è un organismo internazionale di esperti contabili del settore privato che sviluppa e, se necessario, rivede gli International Financial Reporting Standards. Gli IFRS definiscono i principi contabili di redazione dei bilanci destinati ai mercati internazionali dei capitali. Sono obbligatori o consentiti in quasi 120 Paesi, tra cui quelli dell'Unione europea e la Svizzera.

Per gli attuari è particolarmente rilevante l'IFRS 4 «Insurance Contracts», che disciplina la contabilizzazione dei contratti assicurativi e che il 1° gennaio 2023 è stato sostituito dal nuovo standard IFRS 17.

Tra gli altri standard di rilievo figurano lo IAS 19 «Employee Benefits», che regola, tra l'altro, la valutazione delle passività per prestazioni pensionistiche, e l'IFRS 9 «Financial Instruments» (ex IAS 39, il vecchio standard può ancora essere utilizzato per le compagnie di assicurazione fino all'introduzione dell'IFRS 17), che disciplina la valutazione degli strumenti finanziari.